



COMUNE DI ONO SAN PIETRO
PROVINCIA DI BRESCIA

N.4/2017

ORDINANZA

Vista la nota prot. 22958 del 21/08/2017 dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA, con la quale si comunica che l'analisi tossicologica effettuata sull'esca (mollica di pane raffermo) ritrovata in Via Sacadur n.5 ha rilevato il sospetto di sostanze nocive;

Preso atto di quanto disposto dall'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 10/02/2012 prorogata dall'O.M. del 14/01/2014, norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 267/2000,

ORDINA

- 1) Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è fatto divieto a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive;**
- 2) E' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce;**
- 3) ai detentori di cani di munire i propri animali di idonea museruola e a segnalare tempestivamente agli uffici competenti eventuali esche ritrovate al fine di provvedere con tempestività ad ulteriori interventi necessari;**

Si rammenta che la normativa vigente prevede che:

- l'uccisione e il maltrattamento di un animale è punito dagli art. 544 bis e 544 ter del codice penale con reclusione da 3 a 18 mesi e sanzioni da 3.000 a 15.000 euro. Le stesse pene si applicano a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Ono San Pietro, 22 agosto 2017

IL SINDACO



Dott. Ing. Broggi Elena